



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/37 DEL 31.07.2018

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2 comm. 1 punto C della L.R. n. 30/1989 «Basalto» denominata «S'Ega Jubales» in località «Puntale Nieddu». Proponente: Ditta Basalti Sologo Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Basalti Sologo Srl ha presentato, a gennaio 2018, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2 comm. 1 punto C - L.R. 30/89 «Basalto» denominata «S'Ega Jubales», in località Puntale Nieddu", ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) - Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017.

L'istanza è relativa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'attività di una cava per l'estrazione di basalto nel comune di Oliena, da cui dista circa 9 km. Il progetto precedentemente autorizzato è stato sottoposto alla procedura di Verifica, conclusasi senza l'ulteriore assoggettamento a VIA e con prescrizioni stabilite con la determinazione N. 72/VII del 14 febbraio 2006 del Servizio SAVI (oggi Servizio valutazioni ambientali - SVA).

Il progetto di coltivazione, aggiornato allo stato attuale dei luoghi, non prevede ampliamenti rispetto alla vecchia perimetrazione dell'area di coltivazione, con la previsione di estrarre 234.100 m3 di basalto, su una superficie residua di 2.9 ha, in un arco temporale di dieci anni. Le attività di abbattaggio del basalto saranno eseguite con l'uso di esplosivo, in continuità con i metodi precedentemente utilizzati. La coltivazione, ad anfiteatro, raggiungerà una quota minima di 182 metri s.l.m., coincidente con il contatto geologico tra il basalto e il granito sottostante, con una quota massima al ciglio della scarpata di 197 m s.l.m.

L'area di cava sarà suddivisa in due lotti funzionali in modo da consentire un recupero ambientale in parte contestuale alla attività di coltivazione. Nel primo lotto è prevista la coltivazione di 100.000 m3 di basalto nei primi cinque anni di attività, con successivo immediato recupero dell'area; nel secondo lotto è prevista la coltivazione di 134.100 m3 di basalto fra il 5° ed il 9° anno; il decimo anno sarà interamente dedicato al completamento delle attività di recupero ambientale.



La roccia abbattuta sarà commercializzata tal quale o frantumata e selezionata presso un impianto di frantumazione sito nel comune di Lula, di proprietà della Basalti Sologo. Non sono previsti scarti di produzione, poiché il materiale estratto verrà commercializzato nella sua totalità.

Gli interventi di recupero ambientale saranno finalizzati alla rinaturalizzazione dei luoghi, ed includeranno opere di regimazione idraulica rese necessarie dalle modifiche morfologiche dei luoghi, operazioni di scoronamento e risagomatura dei gradoni, riporto di terreno vegetale, inerbimento e piantumazione di specie arboree ed arbustive.

Il Servizio Tutela paesaggio e vigilanza province di Nuoro-Ogliastra con la nota prot. n. 6665 del 21.3.2018 (pervenuta in data 21.3.2018) ha comunicato che:

- <<l'intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo, ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii, per effetto dell'art. 142, lett. "g", e per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera "h", delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- L'intervento ricade all'interno dell'ambito 21 Baronia del Piano Paesaggistico Regionale, nell'assetto ambientale nella componente seminaturale;
- Il progetto consiste nella prosecuzione dell'attività di coltivazione e ripristino di una cava di basalto;
- Questo Servizio ha autorizzato il progetto di coltivazione con determinazione n. 396 del 24.11.2006, con validità quinquennale, con un intervento di ripristino contestuale all'attività di coltivazione;
- Dalle ortofoto disponibili sul sito RAS non risultano eseguiti gli interventi di ripristino previsti nella prima fase;
- Il progetto, dal punto di vista strettamente paesaggistico, non presenta particolari criticità purché siano rispettate le seguenti prescrizioni, previste nella determinazione succitata:
 1. Il ripristino deve essere contestuale all'attività di coltivazione;
 2. Le scarpe di raccordo con la morfologia del terreno circostante, non interessato dalla coltivazione, devono avere una pendenza non superiore al 30%.>>.

L'Assessore riferisce che, preso atto della nota del Servizio Tutela del paesaggio e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e



ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, lo SVA ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il proponente attui le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. si dovrà procedere al completamento del recupero ambientale del settore non più oggetto di coltivazione, dandone riscontro in base a quanto stabilito nella successiva prescrizione n. 11, secondo quanto previsto dal progetto già sottoposto a verifica, e nel rispetto delle prescrizioni previste nella Determinazione n. 72/VII del 14 febbraio 2006;
2. per le porzioni di cava interessate da una classificazione di pericolosità da frana di tipo Hg2, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI;
3. poiché l'intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per effetto dell'art. 142, lett. "g", e per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera "h", delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, dovrà essere contattato il Servizio Tutela paesaggio e vigilanza province di Nuoro-Ogliastra al fine di verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004.
4. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:
 - a. allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
 - c. le specie arboree in buono stato fitosanitario, anche richiamando quanto prescritto nella Determinazione n. 72/VII del 14 febbraio 2006, dovranno essere espianate con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messe a dimora lungo il perimetro dell'area di cava, o in lotti già coltivati;



5. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica, provvedendo a segnalare l'interferenza agli Enti di controllo per i provvedimenti di competenza;
- b. garantire la stabilità dei fronti di scavo, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dell'attività di coltivazione.
- c. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
- d. contenere le polveri prodotte nelle fasi di abbattaggio, carico e trasporto, sui piazzali, piste e altre aree potenzialmente polverose soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
- e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità interna e quella che conduce all'area di cava;

6. in riferimento alle vibrazioni generate dagli esplosivi:

- a. al fine di limitare il più possibile i relativi disturbi, dovranno essere opportunamente applicate le tecniche di abbattimento prudenziale (frazionamento della carica);
- b. dovrà essere effettuato il monitoraggio prevedendo il rilievo della componente presso i ricettori più esposti. Sulla base dei risultati delle misure, che dovranno essere trasmessi agli Enti competenti (Comune di Oliena, Provincia di Nuoro, ARPAS e Servizio delle Attività estrattive e recupero ambientale), si dovrà valutare l'opportunità di mettere in atto ulteriori misure di contenimento degli effetti;

7. la gestione delle acque afferenti all'area di coltivazione per cui è prevista la reimmissione nel rio Mammuccone, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”;

8. in riferimento al recupero ambientale:



- a. in fase di rimodellamento morfologico si dovrà conferire al sito un aspetto quanto più possibile simile a quello originario, curando il raccordo con le aree limitrofe;
- b. le scarpe di raccordo con la morfologia del terreno circostante, non interessato dalla coltivazione, dovranno avere una pendenza non superiore al 30%;
- c. per la realizzazione del sistema definitivo di canalette, atte a garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche verso collettori naturali nelle fasi post operam, dovrà essere previsto l'impiego di materiali naturali; altresì dovrà essere valutata la necessità di predisporre un organico piano di gestione e manutenzione di tali opere, che comporti interventi periodici di pulizia e di smaltimento dei materiali in eccesso. A fine lavori, dovrà essere dismessa la vasca di decantazione per la raccolta delle acque meteoriche;
- d. i fanghi provenienti dall'impianto di frantumazione ex situ dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico della cava, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello strato di terreno vegetale di spessore medio non inferiore ai 50 cm, così come previsto dalla società Basalti Sologo nella Tav. 16 allegata al progetto datato gennaio 2018. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
- f. per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito. Nel rispetto di quanto prescritto nella Determinazione n. 72/VII del 14 febbraio 2006, il numero delle piante messe a dimora complessivamente non dovrà essere inferiore a 1100 unità per ettaro;
- g. al fine di mitigare la visibilità del sito estrattivo al termine dell'attività, nell'impianto degli esemplari fine arborei, si dovrà prediligere la disposizione irregolare, evitando la creazione di filari;
- h. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;



i. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro;

9. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;

10. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, oltre a quelli già espressamente indicati nelle presenti prescrizioni; del pari, dovranno essere concordate con ARPAS modalità e periodicità delle misurazioni;

11. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, il proponente dovrà trasmettere allo SVA, al Comune di Oliena, alla Provincia competente e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 10.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava" per materiali di cui all'articolo 2 comma 1 punto C - L.R. n. 30/1989 «Basalto» denominata "S'Ega Jubales" Località "Puntale Nieddu", presentato dalla Ditta Basalti Sologo Srl, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in



premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Oliena, la Provincia competente per territorio, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province vigilanza province Nuoro-Ogliastra, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della stessa nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci